



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Prot. 125/236/DGPF-I

Roma,

16 FEB. 2007

**ALL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ROMA**

Oggetto: Art. 21 co. 7 bis del CCNL Comparto Ministeri vigente (come modificato dall'art. 6 del CCNLI del 16/05/01).

Questa Amministrazione, conformemente all'orientamento espresso sul punto da codesta Agenzia (allegato), ha finora ritenuto che l'applicazione della disciplina di miglior favore prevista dalla norma contrattuale in oggetto, in occasione dell'effettuazione di terapie salvavita, dovesse limitarsi ai soli giorni utilizzati per la sottoposizione alle stesse.

Attualmente, a seguito di una riconsiderazione della tematica in questione, anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di merito, si è, invece, propensi ad affermare il convincimento in base al quale la predetta disciplina debba riguardare l'intero periodo di assenza comunque collegato alle indicate terapie purché vi sia una certificazione medica che attesti l'esistenza della grave patologia e la consequenzialità dei giorni di assenza rispetto al trattamento medesimo, sia quelli precedenti, finalizzati alla preparazione al trattamento, e cioè quelli comunque occorrenti per l'effettuazione di visite specialistiche e controlli connessi al trattamento salvavita (e pertanto da considerare imprescindibili) sia quelli successivi, relativi alla convalescenza, necessaria per la ripresa fisica del dipendente.

In tal senso, la locuzione "giorni dovuti alle citate terapie" sintetizzerebbe il rapporto di casualità intercorrente tra l'effettuazione della terapia e i giorni di assenza comunque collegati alle indicate terapie.

Si chiede pertanto che codesta Agenzia voglia esprimere il proprio apprezzato parere in merito a quanto prospettato, rimanendo in attesa di cortese urgente riscontro entro il prossimo 26 febbraio, essendo fissato per il giorno successivo un incontro con le OO.SS. nel corso del quale verrà discusso anche il presente argomento.

Si rende comunque noto che, nell'ipotesi di mancato ricevimento in tempo utile del richiesto parere, questa Amministrazione sosterrà, fin dall'indicato incontro, il nuovo indirizzo interpretativo sopra illustrato.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Claudio Castelli

Comparto:
Ministeri

Area:
Personale non dirigente

Istituto:
Assenze per malattia

Data:
20/01/2003

Quesito:

B13 - La disciplina per le particolari patologie di cui all'art. 6 del CCNL del 16 maggio 2001, relativamente all'esclusione dei giorni di assenza dal computo del periodo massimo di conservazione del posto, si applica anche ad altri periodi di assenza connessi alle terapie salvavita?

Risposta:

Circa la possibilità di poter escludere dal computo delle assenze per malattia ai fini del raggiungimento del periodo massimo di conservazione del posto, oltre ai giorni utilizzati per le terapie salvavita in caso delle particolari patologie previste dal citato art. 6, anche quelli relativi agli eventuali periodi di convalescenza, occorre precisare che la particolare tutela contrattuale si riferisce non a tutte le giornate di assenza dovute a patologie di particolare gravità, ma solo a quelle relative ai casi di ricovero ospedaliero e di day-hospital, o comunque utilizzate per l'effettuazione delle citate terapie salvavita.

Di conseguenza la norma di miglior favore non risulta essere applicabile agli altri periodi di assenza del lavoratore, ritenuti in qualche modo connessi o consequenziali alle terapie stesse, come ad esempio i giorni di convalescenza.

* * * RAPPORTO RISULTATO COMUNICAZIONE (16. FEB. 2007 11:05) * * *

TTI M. G. 0668897435

NVIATO/MEM. TO16. FEB. 2007 11:03
RCH MODO OPZIONE

INDIRIZZO (GRUPPO)

ESITO

PAG.

515 TRASM. DA MEM.

0632483204

OK

3/3

INFORMAZIONI
E-1) LINEA OCCUPATA
E-3) NON RISPONDIE-2) LINEA OCCUPATA
E-4) FACSIM. NON COLLEGATO

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Divisione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio I - Affari Generali

F A X 06 32483204

DESTINATARIO: A R A N
Roma

DA: Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi - DGPF - I
Roma

PAGINE DEL PRESENTE FAX (compresa la copertina) N° TRE

Segreteria telef. 06 68852814 - 2348

0632483204

aranAGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Servizio di Contrattazione IV

ARAN - Protocollo in Uscita

0001996/07
26/02/2007

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione generale del personale e della
formazione
Via Arenula, 70
00186 Roma

OGGETTO: Art. 21, comma 7/bis del CCNL del comparto dei Ministeri del 16 maggio 1995, introdotto dall'art. 6 del CCNL Integrativo del 16 maggio 2001.

In merito alla nota n. 125/236/DGPF-I del 16 febbraio 2007, riguardante la possibilità di estendere la tutela, contenuta nell'art. 21, comma 7/bis, del CCNL in oggetto, all'intero periodo di assenza comunque collegato alle terapie salvavita, questa Agenzia non può che confermare l'orientamento pubblicato nel proprio sito Internet e, cioè, che tale particolare beneficio è limitato ai soli giorni di effettuazione delle terapie.

Al riguardo, infatti, si ritiene di dover segnalare che la norma in questione si inserisce nel contesto di una disciplina contrattuale molto favorevole per il dipendente pubblico, atteso che allo stesso viene riconosciuta la possibilità di assentarsi, con diritto alla salvaguardia del posto di lavoro, per un periodo di 36 mesi in un triennio, di cui i primi diciotto retribuiti, sebbene con le decurtazioni previste dal CCNL. Tale ampio periodo di comporta non trova riscontro in altri contratti collettivi del settore privato, laddove per la maggior parte (ad esempio, metalmeccanici, chimici, ecc.) al massimo sono previsti 12 mesi di conservazione del posto, con riduzioni stipendiali, periodo che può essere ulteriormente esteso (due mesi, industria chimica e sei per i metalmeccanici) nel caso di particolari patologie con conseguenti penalizzazioni economiche.

Nel sistema pubblico, ai suindicati benefici si aggiunge la citata tutela introdotta dall'art. 6 del CCNL del 16 maggio 2001, che consente, nel caso di patologie gravi, di escludere dal computo dei periodi di comporta, senza limitazioni temporali, i giorni dovuti alle cure e terapie salvavita. Si è, infatti, ritenuto di dover salvaguardare alcune patologie croniche per le quali la necessaria somministrazione con cadenza periodica di particolari terapie (ad esempio l'emodialisi), avrebbe comportato il raggiungimento, in tempi molto rapidi, dei limiti retributivi e di conservazione del posto previsti dal CCNL.

Il dipendente, pertanto, nel caso delle particolari patologie gode di una doppia tutela: quella specifica, che gli consente di escludere dal computo del periodo di comporta i giorni di assenza dovuti a particolari terapie salvavita, e quella generale prevista dall'art. 21 del CCNL del 16 maggio

0632483204

1995, che si applica anche ai periodi di convalescenza conseguenti alle citate terapie, anche se questi ultimi vengono considerati ai fini del comporta.

La scelta contrattuale di limitare tale beneficio ai soli giorni di somministrazione delle terapie, con la conseguente impossibilità di estendere la tutela anzidetta, in via interpretativa, ad un arco temporale più ampio, trova il suo presupposto nella necessità di garantire il rispetto, nella definizione dei CCNL, del quadro delle compatibilità economiche generali, che per questa Agenzia riveste una particolare importanza. Sotto tale profilo, infatti, l'ARAN, nella sua qualità di agente negoziale pubblico, ha la precisa responsabilità di rispettare i tetti delle risorse destinate alla contrattazione, da cui deriva l'obbligo di certificare i costi dei contratti mediante speciali relazioni tecniche che devono, per espressa previsione legislativa (vedasi art. 47 del d.lgs n. 165 del 2001), accompagnare i contratti medesimi nell'*iter* procedurale propedeutico alla loro firma definitiva, nel corso del quale gli aspetti relativi agli oneri vengono verificati sia dal Governo che dalla Corte dei conti. In tali relazioni tecniche sono considerati anche i costi indiretti derivanti dalle assenze del personale, come peraltro avvenuto anche nel caso in esame, ove, in base ad apposite stime, è stata calcolata e finanziata la spesa relativa al nuovo beneficio introdotto, limitandola alle giornate di assenza per l'effettuazione delle cure.

Da quanto sopra risulta evidente che ogni diversa interpretazione, anche se correlata a recenti orientamenti giurisprudenziali, peraltro circoscritti a casi singoli, non sarebbe conforme allo spirito della norma contrattuale, che trova solido fondamento nei principi e nei vincoli suddetti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
d.ssa Elvira Gentile

